



COMUNE DI GENOVA

**PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 – DEL
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI, APPROVATO CON DGC 2016-270**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

***Cura e a lavori di manutenzione ordinaria ai locali, aree esterne, orti, giardini e arredi
scolastici della Scuola Infanzia Villa Letizia a Genova Voltri.***

Nella sede degli uffici municipali situati in Piazza Gaggero, 2 - Genova Voltri, in esecuzione della determinazione numero 2018-307.0.0-41 adottata il 30/05/2018 ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.270/ 24 NOVEMBRE 2016, PER LA CURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI LOCALI, AREE ESTERNE, ORTI, GIARDINI E ARREDI SCOLASTICI DELLA SCUOLA INFANZIA COMUNALE VILLA LETIZIA A GENOVA VOLTRI, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51/2016**

1

**TRA
COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII - PONENTE**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VII Ponente ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2017-444 del 14.12.2017, presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio 7 Ponente"

**E
SIG.RA** 

residente in Genova, in qualità di cittadino di seguito denominata "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra

R. Garassino

DA



COMUNE DI GENOVA

cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");

- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio, Dott.ssa Rosanna Garassino;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

2

CONSIDERATO CHE

- l'oneroso impegno manutentivo nei plessi scolastici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno interesse, sono parti in causa e che ben conoscono le necessità della scuola.
- Il loro impegno diretto, oltre che alleviare il Municipio da una mole di lavori a basso contenuto specialistico, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni.
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte della Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 155247 del 4/05/2018, per interventi di cura e manutenzione ordinaria ai locali, aree esterne, orti, giardini e arredi scolastici della Scuola Comunale Infanzia Villa Letizia;
- in data 23 /05/2018 è stato eseguito un sopralluogo da parte del delegato dell' Area Tecnica del Municipio Ponente, alla presenza del delegato della Direzione Politiche dell'Istruzione - Scuole Comunali Municipio7 Ponente e della Proponente- allo scopo di concordare le attività necessarie e idonee da attuare tramite un patto di collaborazione ordinario;
- il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto trasmessa al Proponente, per il suo riscontro ed eventuali osservazioni, alla quale è stato risposto positivamente con mail del 30/05/2018;

Per quanto sopra visto e verificato il Responsabile dell'Area Tecnica rilascia parere positivo alla proposta.



COMUNE DI GENOVA

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell' art. 7 del regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: *cura e a lavori di manutenzione ordinaria ai locali, aree esterne, orti, giardini e arredi scolastici della Scuola Infanzia Villa Letizia a Genova Voltri.*

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

-cooperazione alla manutenzione funzionale e migliorativa delle strutture, locali, opere, arredi, manufatti e spazi pubblici scolastici. L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

-interventi di manutenzione al fine di garantire e potenziare la piena funzionalità della scuola pubblica;

-cura dei luoghi, delle strutture, degli arredi attraverso operazioni manuali di cooperazione;

A tale scopo è stato individuato il parco della scuola Villa Letizia per consentire lo svolgersi delle attività di educazione ambientale. Le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

-pulizia cura e predisposizione di aree del parco per allestimento orto didattico, aiuola piante aromatiche e "barca fiorita".

3

ART. 3 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII - Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.



COMUNE DI GENOVA

Pertanto:

il Municipio VII -Ponente si impegna a:

- fornire materiali, nell'ambito delle disponibilità, nonché supporto tecnico per la buona esecuzione delle opere manutentive;

Il Proponente si impegna a:

- coordinarsi con il Municipio nelle attività di manutenzione e a fornire piena cooperazione
- In caso vengano rilevate situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, potrà effettuare segnalazione all'Ufficio Segnalazioni del Municipio.
- Le prestazioni sul verde svolte dal Proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con Aster e con l'Area Tecnica del Municipio VII -Ponente. Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

- collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica della Scuola Infanzia Villa Letizia.

4

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

Il proponente si impegna altresì ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DCC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.



COMUNE DI GENOVA

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 80 anni per la validità dell'assicurazione.

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio l'elenco degli interventi descritti, prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre almeno una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- la fornitura di materiali di consumo relativi alla manutenzione ordinaria ed eventualmente di attrezzature di tipo amatoriale, compatibilmente con le risorse disponibili;

Ai sensi del Capo IV Articolo 10 comma 2 del regolamento:

- l'esenzione da eventuali oneri.

5

ART. 9 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio 7 Ponente si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla stipula fino al 30 giugno 2019

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



COMUNE DI GENOVA

Il Municipio 7 Ponente per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 24/05/2018.....

Per il Comune di Genova

Per il Proponente